CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LEG/cr

Roma, 23 luglio 2025

Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Milano

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 62/2025 – Procedimento penale, comunicazione all'Ordine e termini di prescrizione

Con il Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 5367 del 28.05.2025) si chiedono chiarimenti in merito all'obbligo degli iscritti all'Albo di segnalare/comunicare all'Ordine di essere destinatari di un'azione penale, nonché quale sia la fonte giuridica applicabile in tali circostanze.
L' articolo 7 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, al comma 5, infatti, recita testualmente che "*Il professionista nei cui confronti sia stata esercitata dal Pubblico Ministero l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione…*", senza tuttavia precisare l'esistenza di un espresso obbligo/dovere informativo in capo al medesimo iscritto. Si chiede di precisare i termini.
Inoltre, si chiedono chiarimenti anche in merito ai termini di prescrizione dell'azione disciplinare, in caso di procedimento disciplinare collegato a fatti costituenti reato e per i quali sia iniziata l'azione penale. Premesso che l'art. 20, comma 5, del citato Regolamento individua l'inizio del termine di prescrizione proprio con il passaggio in giudicato della sentenza, ci si chiede quale sia il corretto approccio disciplinare qualora il professionista ometta di comunicare all'Ordine tale circostanza, (magari interpretando in modo estensivo il beneficio della non menzione). Si osserva quanto segue.

Con riferimento all'"obbligo /dovere informativo" in capo all'iscritto nei confronti dell'Ordine si ricorda che l'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 139/05, rubricato "*Attribuzioni del Consiglio*" stabilisce, alla lett. c), che il Consiglio dell'Ordine "*cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento*"; e inoltre, alla lett. e), lo stesso "*cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio Nazionale tali dati*".
Al fine di consentire all'Ordine l'espletamento di tale attribuzione, i professionisti iscritti all'Albo sono tenuti ogni anno a compilare una dichiarazione, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, espressamente relativa alla sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nell'ambito della verifica periodica svolta dall'Ordine ai sensi degli artt. 12, comma 1, lett. e) e 34, comma 1, del D.Lgs. n. 139/05. La suddetta dichiarazione deve essere

redatta dall'iscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000, in merito alle conseguenze penali che la legge prevede nel caso di dichiarazioni mendaci.
Si ricorda in proposito la recente Informativa n. 42/2025, che il Consiglio Nazionale ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, dandone diffusione a tutti gli Ordini territoriali, nella quale, con particolare riferimento alla dichiarazione relativa alla sussistenza del requisito della condotta irreprensibile, prescritto dall'art. 36 dell'Ordinamento professionale, proprio con riguardo al sollevato tema della indicazione delle condanne penali per le quali il professionista abbia ottenuto il beneficio della non menzione, si è precisato che "*la circostanza che nei confronti di un iscritto sia stata emessa una sentenza definitiva di condanna con beneficio della non menzione non fa venire meno l'esistenza dell'accertamento giudiziale della condotta illecita dell'iscritto e tanto può incidere sui requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione o la permanenza nell'albo nonché sui principi deontologici a cui deve uniformarsi la condotta del professionista. Ciò posto…..appare opportuno richiedere agli iscritti di attestare di aver riportato o meno qualsiasi tipologia di condanna penale (ricomprendendo pertanto anche le condanne assistite dal beneficio della non menzione)*". Nel modulo allegato alla suddetta Informativa è stata ulteriormente specificata – in corrispondenza delle dichiarazioni da rendere – la necessità di dover elencare anche le eventuali condanne assistite dal beneficio della non menzione (oltre a quelle emesse a seguito di patteggiamento).
Si rappresenta, inoltre, che, l'art. 29 [Rapporti con gli Ordini e Consigli di Disciplina locali e il Consiglio Nazionale] del Codice Deontologico della professione, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 21 marzo 2024, ai commi 3 e 4 stabilisce che "*3. Il professionista è tenuto a una leale collaborazione con gli organismi di categoria anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste di autocertificazione di situazioni, allorché tali richieste siano poste nello svolgimento di funzioni istituzionali…. 4. Il professionista deve prontamente segnalare ogni causa ostativa al permanere dell'iscrizione nell'Albo al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente*".
Si evidenzia altresì che il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale dispone all'art. 21, comma 7, che "*L'iscritto ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Consiglio o al Collegio di Disciplina l'esito di ogni grado di giudizio del procedimento penale a suo carico dal momento in cui ne ha conoscenza*".

Con riguardo ai termini di prescrizione dell'azione disciplinare, si rileva che l'art. 56 del D.Lgs. n. 139/05 e l'art. 20, comma 1, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015, dispongono che "*L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare*".
Il suddetto art. 20 del Regolamento, al 3° comma, stabilisce inoltre che "*Se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l'azione penale, il termine di prescrizione dell'azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale*".

In materia di prescrizione dell'azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Nel primo caso, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l'azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto oggetto dell'imputazione penale e la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

Con i migliori saluti

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio